

N. R.G. :



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Monte  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. :

promossa da:

C M (C.F. con il patrocinio dell'avv.  
e dell'avv.

; , elettivamente domiciliato in

presso il

OPPONENTE

contro

FALLIMENTO C SPA (C.F. , con il patrocinio dell'avv.  
, elettivamente domiciliato in \

OPPOSTO

OGGETTO: obbligo pagamento somme.

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli depositati per via telematica.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Il sig. C M ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ( emesso dal Tribunale in data 11.3.2019, su ricorso del Fallimento C spa, per la somma di € 1.650.000,00 oltre interessi. Nel ricorso monitorio il Fallimento ha dedotto che con la comunicazione in data 8.6.2015, allegata al piano definitivo di concordato preventivo di C spa e C E spa, il sig. M si era obbligato irrevocabilmente ad integrare l'attivo dei concordati preventivi delle due società. In particolare il sig. C M, già presidente del CdA e Consigliere delegato di C spa, nonché socio di maggioranza della holding M srl (società di controllo delle società operative della famiglia M, detentrici del capitale sociale di C spa), si era obbligato a pagare ai creditori concorsuali privilegiati di C spa e di C spa, estranei alla transazione fiscale ex art. 182 ter L.F., direttamente o previo versamento delle somme necessarie alle società, l'importo massimo complessivo di € 1.650.000,00 quanto a C spa e l'importo massimo complessivo di € 350.000,00 quanto a C

pagina 1 di 9

Eq. srl, entro il termine di 11 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo. Al fine di reperire le risorse il sig. M. nella predetta comunicazione si era impegnato a vendere l'immobile di esclusiva proprietà sito in Courmayeur e la relativa quota di parti comuni, con un valore stimato pari ad € 2.168.000,00. Il Fallimento ricorrente ha dedotto che le obbligazioni del sig. M. erano sospensivamente condizionate solo al passaggio in giudicato dei decreti di omologazione del concordato preventivo; il Tribunale di Milano aveva emesso i decreti di omologazione dei concordati preventivi delle due società in data 14 e 18 aprile 2016, passati in giudicato in assenza di reclami. In seguito, data l'impossibilità di adempiere le obbligazioni del piano concordato, su ricorso in proprio depositato il 2 marzo 2017 era stato dichiarato il fallimento di C. spa con sentenza n. \2017 del Tribunale di Milano del 9 marzo 2017 pubblicata il 15 marzo; con sentenza n. \2017 del 23 marzo 2017, pubblicata il 28 marzo, era stato dichiarato il fallimento di C. E. srl. Nel ricorso monitorio il Fallimento ha dedotto, inoltre, che all'istanza di fallimento presentata da C. spa era allegato lo "Stato particolareggiato ed estimativo delle attività della procedura", nel quale veniva riportato l'impegno del dott. M. al versamento della somma di € 1.650.000,00; di conseguenza le Curatele delle due società fallite avevano sollecitato l'adempimento dell'impegno assunto dal sig. M. A seguito delle diffide ad adempiere, si erano svolti diversi incontri e scambi epistolari fra i Curatori ed il dr. M., assistito dal proprio legale di fiducia, nell'ambito dei quali era stato confermato dal sig. M. l'impegno assunto nei confronti di entrambe le società. Nel ricorso monitorio il Fallimento ha allegato, infine, le vicende relative alla vendita dell'immobile di Courmayeur, lamentando il fatto di avere subito un evidente raggiro da parte del sig. M. il quale, dopo aver ceduto l'immobile all'insaputa dei Curatori, aveva rifiutato di versare la provvista per adempiere l'obbligazione assunta con la lettera d'impegno in data 8 giugno 2015.

L'opponente sig. M. ha contestato il credito oggetto del decreto ingiuntivo, allegando che la predetta dichiarazione d'impegno deve qualificarsi come ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.; tale impegno di versamento delle somme ad integrazione dell'attivo delle procedure concordatarie, era venuto meno alla luce di due eventi manifestatisi successivamente alla comunicazione del 8.6.2015: a)- il fallimento delle due società; b) il deprezzamento del bene di proprietà del sig. C. M. e A. M., valutato nell'anno 2014 per il valore di € 5.000.000,00 al quale era stato parametrato l'impegno originariamente assunto dal sig. M., ma oggettivamente stimato nell'anno 2018 per il minor valore di € 3.250.000,00. L'opponente ha dedotto che al punto C delle premesse della dichiarazione d'impegno era specificato come l'interesse del sig. M. a sostenere C. spa e C. E. spa, fosse finalizzato alla formulazione di una proposta di concordato preventivo che consentisse di pagare integralmente i creditori privilegiati entro un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dei concordati, vale a dire una proposta di concordato che portasse alla continuazione delle società, non al

loro fallimento. L'opponente ha asserito che, quindi, la sua obbligazione era sottoposta a due condizioni: il passaggio in giudicato dei decreti di omologa dei concordati, nonché il pagamento dei creditori privilegiati attraverso un piano concordatario in continuità. L'opponente ha eccepito, infine, la natura residuale dell'obbligazione prestata, deducendo che, come indicato al punto 5 della comunicazione del 8 giugno 2015, qualora l'impegno fosse ritenuto valido ed efficace anche in assenza di positivo esito della procedura concordataria, in ogni caso la residualità dell'obbligazione assunta permanerebbe anche nell'attuale fase fallimentare, nel senso che il Fallimento avrebbe titolo di agire nei confronti del sig. M. solo a seguito del mancato realizzo di un attivo patrimoniale idoneo alla soddisfazione integrale dei creditori privilegiati dei fallimenti C. spa e C. spa e C. spa (estranei alla transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.), in forza del beneficio della preventiva escussione. L'opponente ha chiesto, quindi, al Tribunale: *“NEL MERITO In via principale Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato per tutti i motivi esposti in atto. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, ridurre l'ammontare delle somme dovute dal signor C. M. al Fallimento C. S.p.A. per le ragioni tutte esposte in narrativa ed in ogni caso, accertata e dichiarata la natura residuale dell'obbligazione in capo all'odierno opponente, ex art. 5 della dichiarazione sottoscritta dall'attore in data 08.6.2015, per l'effetto, limitare l'escussione esclusivamente nel caso in cui il Fallimento C. S.p.A. non recuperi un attivo sufficiente a consentire la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati della suddetta procedura fallimentare. Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via ulteriormente subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda svolta in via subordinata, accertata e dichiarata la natura residuale dell'obbligazione in capo all'odierno opponente, ex art. 5 della dichiarazione sottoscritta dall'attore in data 08.6.2015, per l'effetto, limitare esclusivamente nel caso in cui il Fallimento C. S.p.A. non recuperi un attivo sufficiente a consentire la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati della suddetta procedura fallimentare. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge, dichiarandosi gli scriventi procuratori antistatari”*.

Si è costituito il Fallimento opposto, replicando- in sintesi- che l'impegno assunto nella comunicazione in data 8 giugno 2015 era stato inserito dallo stesso sig. M. nelle vesti di amministratore di C. spa nell'attivo del Fallimento in sede di presentazione dell'istanza di fallimento della società in proprio; tale impegno era subordinato solo alla condizione sospensiva del passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato preventivo. L'impegno al versamento in favore delle procedure concordatarie delle somme ad integrazione dell'attivo non era, quindi, venuto meno in conseguenza del fallimento della società, come confermato anche dalla successiva condotta del sig. M. L'opposto ha contestato, inoltre, l'asserita residualità dell'impegno assunto dal sig. M. e, comunque, ha rilevato che la circostanza stessa dell'intervenuto fallimento presuppone l'accertamento di uno stato d'insolvenza che impedisce alla società *in bonis* di soddisfare integralmente i propri creditori ed anche dalla documentazione della curatela risultava

che neppure con l'escussione del dott. M. non si potrà mai provvedere alla soddisfazione integrale dei creditori anche privilegiati. L'opposto ha contestato, infine, l'affermazione dell'opponente secondo cui la riduzione di valore dell'immobile varrebbe a ridurre l'entità dell'impegno di versamento. Il Fallimento ha chiesto, quindi, al Tribunale: *“Nel merito: - In via principale: rigettare l'opposizione proposta dal sig. C. M. in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. /2019 – n. /2019 R.G.; - In via subordinata: accertare e dichiarare che il Fallimento C. s.p.a. è creditore, per i motivi tutti di cui in narrativa, nei confronti del sig. C. M. della somma di Euro 1.650.000,00 e, per l'effetto, condannare il predetto sig. M. a corrispondere l'importo di Euro 1.650.000,00 (unmilioneiseicentocinquantamila,00), oltre interessi dal di del dovuto all'effettivo saldo, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, a favore del Fallimento C. s.p.a., con la pronuncia al riguardo di ogni inerente e conseguente provvedimento di legge e del caso”.*

All'udienza ex art. 183 cpc in data 26.11.2019 il giudice ha così verbalizzato: *“Il giudice sentite le parti, che insistono il convenuto nella provvisoria esecuzione e nella opposizione a questa da parte dell'attore, rilevato che la causa risiede nello stabilire la disciplina della promessa fatta, per iscritto, in vista della ammissione, poi avvenuta, al concordato e nelle rilevanza eventuale del successivo fallimento, tutte circostanze risultanti da atti scritti e che quindi la decisione si appalesa di pronta soluzione respinge la richiesta di provvisoria esecutività. Fissa quindi udienza di pc per il 7 maggio 2020 ore 9.45, con possibilità in quella sede di procedere ex art. 281 sexies cpc ed invitando le parti a depositare quindi prima di quella udienza il file di precisazione”.* A seguito del trasferimento del giudice ad altro Ufficio, secondo la normativa sull'emergenza da virus-Covid 19 con decreto in data il nuovo giudice ha disposto il rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni, a norma dell'art. 83 comma 7, lettera H d.l. n. 18\2020- art. 36 D.L. n. 23\2020; all'udienza a trattazione “scritta” del 22 giugno 2020 sono stati assegnati i termini ex art. 281 quinquies I comma- 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Nel frattempo il Fallimento in data 6 marzo 2020 ha presentato ricorso per sequestro conservativo; il ricorso è stato respinto per difetto di *periculum in mora*, anche dal Collegio in sede di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso. Dopo il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 cpc, con ordinanza in data 3 novembre 2020 il Giudice ha formulato d'ufficio ex art. 101 cpc il rilievo del difetto di legittimazione attiva del curatore del Fallimento C. s.p.a. a far valere nei confronti del sig. M. l'obbligo assunto nei confronti dei creditori privilegiati in forza della comunicazione in data 8 giugno 2015, tenuto conto di quanto statuito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11396/2009 in materia di garanzia prestata da terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore poi fallito. Entro il termine assegnato i procuratori delle parti hanno risposto al rilievo d'ufficio. Il procuratore dell'opponente ha aderito al rilievo del giudice e ha così concluso *“In via pregiudiziale Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del Curatore del Fallimento C. s.p.A. ad agire nei confronti del sig. M. per far valere l'obbligo assunto - secondo le allegazioni del Fallimento- nei confronti dei creditori privilegiati di C. s.p.a. (esclusi quelli destinatari della proposta di*

transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.), in forza della comunicazione in data 8 giugno 2015 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto affetto da illegittimità e/o nullità e/o annullabilità"; nel merito ha ribadito le conclusioni già formulate; il procuratore del Fallimento opposto ha ribadito la legittimazione curatore a far valere nei confronti del sig. M. l'obbligo assunto con la comunicazione in data 8 giugno 2015 e ha reiterato le conclusioni già formulate riguardo all'opposizione al decreto ingiuntivo. La causa è stata nuovamente assunta in decisione all'udienza "scritta" del 16 dicembre 2020, sulla base delle comparse conclusionali, delle memorie di replica già depositate e delle memorie in risposta al rilievo d'ufficio.

Ciò premesso, l'opposizione al decreto ingiuntivo va respinta per quanto di seguito rilevato.

1)- Il titolo posto a fondamento della domanda monitoria dal Fallimento di C. spa è la comunicazione in data 8 giugno 2015, sottoscritta dal sig. C. M., indirizzata a C. spa e C. E. srl, allegata al piano definitivo di concordato preventivo depositato dalle due società con la domanda ex art. 161 L.F. di concordato preventivo con continuità aziendale.

L'oggetto della comunicazione è così descritto: "obbligo irrevocabile, limitato e condizionato di integrazione dell'attivo del concordato preventivo C. spa e del concordato preventivo C. E. srl"; nelle premesse della comunicazione il sig. M. ha dichiarato: "è mio interesse sostenere C. e C. E. al fine di consentire alle stesse di formulare una proposta di concordato preventivo ai propri creditori che consenta di pagare integralmente i creditori privilegiati, ad eccezione dei creditori ai quali verrà formulata una proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F., entro un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del rispettivo concordato preventivo, il tutto alle condizioni in appresso indicate".

Come ha evidenziato il Fallimento, l'interesse all'assunzione di tale obbligo è collegato al fatto che il sig. M. fino al 23.5.2015 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di C. s.p.a. (società di cui risulta tutt'oggi Consigliere), nonché socio di maggioranza di M. s.r.l.; C. s.p.a. è detenuta al 100% da M. s.r.l., società (attualmente fallita) che svolgeva l'attività di *holding* di controllo delle società operative della famiglia M.; C. s.p.a. è titolare del 100% del capitale sociale di C. E. s.r.l.; il sig. C. M. è padre della sig.ra R. M. che ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di C. s.p.a. nel 2016.

L'obbligo assunto dal sig. M. "irrevocabile, limitato e condizionato di integrazione dell'attivo del concordato preventivo" delle due società, è così definito ai punti 3 e 4 della comunicazione: "subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive ed ai termini ed alle condizioni tutti di cui alla presente proposta, mi obbligo irrevocabilmente, con le modalità di seguito descritte, a pagare i creditori concorsuali privilegiati" delle due società (ad eccezione dei destinatari della proposta di transazione fiscale), "direttamente ovvero previo versamento delle somme necessarie" a C. ed a C. E., come verrà stabilito nei decreti di omologazione, la somma massima complessiva di € 1.650.000,00 quanto

a C... spa e la somma massima complessiva di € 350.000,00 quanto a C... E... srl, fino al limite massimo di complessivi € 2.000.000,00 come ribadito al punto 5.

Ai punti 3 e 4 della comunicazione è specificato: “mi obbligo ad effettuare tale pagamento entro il termine di 11 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo” delle due società; è specificato altresì: “Scopo del presente obbligo è di consentire” alle due società “di pagare i creditori privilegiati, estranei alla transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. entro un anno dalla definitiva omologazione del concordato preventivo”.

Al punto 2 è previsto che gli obblighi contenuti nella proposta del sig. M... “sono sospensivamente condizionati” al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del proponendo concordato preventivo delle due società, intendendosi con la locuzione passaggio in giudicato la conseguita definitività del decreto di omologazione a seguito della mancata tempestiva impugnazione ex art. 183 L.F.

Nella comunicazione in data 8.6.2015 il sig. Monticelli ha formulato espressamente la proposta del suddetto obbligo d'integrazione dell'attivo dei concordati preventivi, “anche ai sensi dell'art. 1333 c.c.”.

Dal testo della comunicazione si desume, quindi, che il sig. M... ha formulato alle società C... spa e C... E... srl una proposta irrevocabile di contratto, avente ad oggetto obbligazioni a carico del solo proponente.

Il contratto si è perfezionato, in mancanza di rifiuto della proposta del sig. M..., in conseguenza del fatto che le due società hanno allegato la comunicazione del sig. M... a sostegno della domanda di concordato.

In conseguenza della definitività dei decreti di omologa dei concordati, emessi in data 14 e 28 aprile 2016 dal Tribunale di Milano, si è avverata la condizione alla quale era sospensivamente condizionato il sorgere l'obbligo del sig. M... d'integrare l'attivo del concordato preventivo delle due società per il soddisfacimento dei creditori privilegiati (ad eccezione dei creditori destinatari della proposta di transazione fiscale), entro i limiti delle somme massime indicate: € 1.650.000,00 quanto a C... spa, € 350.000,00 quanto a C... E... srl.

E' infondato, dunque, il motivo di opposizione al decreto ingiuntivo dedotto dal sig. M... con riferimento all'asserita valenza di mera ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. della comunicazione sottoscritta in data 8 giugno 2015.

2)- Sono infondati, inoltre, i motivi d'opposizione dedotti dall'opponente sotto il profilo del venir meno dell'obbligo di versamento assunto dal sig. M..., ovvero della sua estinzione in conseguenza di due eventi successivi alla comunicazione: A- il fallimento delle due società; B- il deprezzamento del bene valutato nell'anno 2014 per € 5.000.000,00 e, nell'anno 2018, per effettivi € 3.250.000,00.

2.A- Riguardo al primo “evento”, valgono gli argomenti evidenziati dall'opposto per escludere che il fallimento di C... spa, dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza n. .../2017 del .../2017,

abbia estinto l'obbligo del sig. M... di versamento della somma, fino al limite di € 1.650.000,00, ad integrazione dell'attivo della procedura concorsuale di C... spa.

Grazie all'obbligo assunto dal sig. M... le due società hanno ottenuto l'omologazione del concordato e hanno potuto proseguire la loro attività nella procedura di concordato preventivo in continuità. Per circa un anno C... spa in concordato preventivo ha prodotto ricavi per Euro 5.809.880,7811 e, correlativamente, ha sostenuto costi per Euro 7.402.287,8712, come si risulta dal bilancio di verifica relativo al periodo 1.1.2016-31-1-2017 allegato al ricorso per fallimento in proprio presentata da C... spa (doc. 2 e 3 ricorso per sequestro conservativo).

Al verificarsi della condizione sospensiva di cui al punto 2 della comunicazione si è realizzata, quindi, la *causa debendi* espressa nella scrittura privata: l'ammissione di C... spa e C... E... spa al concordato preventivo con continuità aziendale a fronte dell'obbligo assunto dal sig. M... d'integrazione dell'attivo del concordato delle due società fino alla concorrenza delle somme indicate, destinate a soddisfare i creditori privilegiati (eccettuati i destinatari della proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.).

Tale *causa debendi* è meritevole di tutela ex art. 1322, II comma c.c. (come implicitamente ritenuto anche dal Tribunale nei decreti di omologazione dei concordati) e permane a seguito del fallimento della società C... spa.

L'obbligo del sig. M... d'integrare l'attivo della società doveva contribuire, infatti, a dotare la stessa di risorse economiche per proseguire l'attività in concordato preventivo, finalità questa che in concerto si è realizzata, mentre dal testo della comunicazione del 8 giugno 2015 non si rinviene alcun dato oggettivo dal quale desumere che tale obbligo fosse stato assunto dal sig. M... a condizione che la società fosse tornata *in bonis* a chiusura della procedura di concordato preventivo.

Quest'ultimo rilievo è avvalorato dalla condotta del sig. M... successiva alla dichiarazioni di fallimento delle due società, come ha evidenziato l'opposto.

Il sig. M... ha interloquito, infatti, con i curatori in relazione alla vendita dell'immobile da cui avrebbe dovuto trarre la provvista per l'adempimento dell'obbligo assunto verso C... spa e C... E... srl, senza contestare il permanere dell'obbligo nei confronti delle società fallite (cfr. la pec del legale del sig. M... del 19 luglio 2017 indirizzata al Curatore a conferma dell'impegno del Dr. C... M... inerente al versamento della somma di € 1.650.000,00 in favore del Fallimento C... s.p.a., cfr. anche le pec del legale del sig. M... del 7 novembre 2017, i verbali degli incontri tra i Curatori e il sig. M..., prodotti dall'opposto).

Si deve concludere che l'obbligo assunto dal sig. M... con la comunicazione in data 8 giugno 2015 non si è estinto in conseguenza del fallimento di C... spa.

— A far valere tale obbligo è legittimato il curatore del Fallimento della società, contrariamente a quanto prospettato col rilievo d'ufficio del difetto di legittimazione attiva.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 11396/2009 citata nell'ordinanza del 3 novembre 2020, come ha osservato il curatore del Fallimento opposto, si riferisce alla fattispecie della garanzia prestata da un terzo in favore di creditori della società ammessa al concordato preventivo, mentre il sig. M. ha assunto nei confronti della società C. spa l'obbligo d'integrazione dell'attivo del concordato preventivo, senza quel diritto di regresso verso la società che avrebbe previsto nella comunicazione del 8 giugno 2015 se avesse assunto direttamente un obbligo di garanzia nei confronti dei creditori (art. 1950 C.C.).

Questa interpretazione della volontà negoziale è coerente la condotta successiva del sig. M., il quale non ha mai formulato istanza d'insinuazione al passivo della società per far valere il diritto di credito in via di regresso, per quanto versato come garante.

**2.B-** Si deve escludere, inoltre, che l'obbligo assunto dal sig. M. si sia estinto o, in subordine, ridotto nell'ammontare per il fatto che in concreto il prezzo di vendita dell'immobile di Courmayeur (che avrebbe dovuto costituire la provvista per l'adempimento dell'obbligo d'integrazione dell'attivo del concordato preventivo), è stato inferiore alla valutazione del bene stimata dal sig. M. alla data dell'assunzione dell'obbligo.

Dal punto 3 della comunicazione del 8 giugno 2015 si evince che l'obbligo del sig. M. era condizionato solo all'omologazione del concordato preventivo con provvedimento definito, mentre la vendita dell'immobile era prevista dal punto 6 come oggetto dell'obbligo di cessione assunto dal sig. M. "al fine di reperire le risorse necessarie all'adempimento degli obblighi nella presente proposta", ossia come obbligo strumentale all'adempimento dell'obbligo d'integrazione dell'attività del concordato preventivo fino all'importo massimo di € 1.650.000,00 di cui al punto 3.

**3)-** L'opponente ha eccepito, infine, la residualità dell'obbligo assunto rispetto al mancato realizzo, nell'ambito del fallimento, di un attivo patrimoniale utile alla soddisfazione integrale dei creditori privilegiati (estranei alla transazione fiscale ex art. 182ter L.F.).

L'opponente fa riferimento alla clausola sub 5 della comunicazione, secondo cui "... ove C. e C. E. dovessero ricavare un attivo sufficiente per consentire, entro il termine di un anno dalla data di definitiva omologazione dei concordati preventivi, la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati (estranei alla transazione fiscale ex art. 182ter L.F.) di C. e di C. E., e, comunque, tale da consentire l'esecuzione del concordato preventivo di C. e del concordato preventivo di C. E. il presente obbligo di pagamento cesserà di avere efficacia. Ove le risorse attive di C. e C. E. non dovessero, invece, essere sufficienti per consentire, entro il predetto termine, di un anno dalla definitiva omologazione, la soddisfazione dei creditori privilegiati (estranei alla transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.) di C. e C. E. come verrà previsto dalla proposta di

pagina 8 di 9

concordato preventivo in corso di predisposizione, il presente obbligo sarà limitato a quanto necessario per consentire il predetto pagamento”.

Dalla clausola si desume che la residualità dell'obbligo assunto dal sig. M. era correlata al reperimento da parte delle procedure, entro un anno dall'omologazione del concordato, di liquidità per soddisfare integralmente o in parte i creditori privilegiati.

Al riguardo vale la replica dell'opposto secondo cui è documentato dai riparti parziali dell'attivo già effettuati, che il Fallimento ha integralmente pagato tutti i creditori prededucibili con il primo riparto e che i creditori privilegiati ancora da soddisfare sono solo quelli già presenti nella fase concordataria (doc. 3-5 allegati alle note scritte del 12 giugno 2020); i crediti privilegiati ammessi, esclusi quelli oggetto di transazione fiscale, sono pari ad € 3.330.013,33 oltre interessi e rivalutazione.

Sulla base dei dati documentali evidenziati dal curatore del Fallimento, si deve concludere che neppure col pagamento della somma di € 1.650.000,00 oggetto del decreto ingiuntivo, potranno essere soddisfatti neanche in parte i crediti privilegiati (esclusi quelli oggetto di transazione ex art. 182 ter L.F.).

Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo.

4)- Per tutto quanto rilevato dev'essere respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali ex art. 91 cpc.

Le spese processuali si liquidano nel dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri medi del DM n. 55/2014 per la fase di studio, introduttiva e decisionale, ridotto il compenso per la fase della trattazione in quanto non sono state depositate memorie ex art. 183, VI comma cpc. Le spese del procedimento cautelare, concluso col rigetto del ricorso per difetto di *periculum in mora*, si compensano.

Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.

#### PQM

Il Tribunale di Milano, V Sez. Civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

- 1) Respinge l'opposizione proposta dal sig. C. M. avverso il decreto ingiuntivo n. emesso dal Tribunale in data 2019 su ricorso del Fallimento C. spa, decreto che conferma;
- 2) Condanna l'opponente a pagare le spese processuali che liquida in per compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM 55/2014 ed oneri accessori di legge.

Milano, 1 febbraio 2021.

Giudice

dr.ssa Margherita Monte